

CAMERA DEI DEPUTATI N. 711

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESI, BARACETTI, ANGELINI, AMARANTE, BALDASSI,
BERNINI, CRAVEDI, CERQUETTI, LODOLINI FRANCESCA,
LA TORRE, NATTA, PIERINO, SERRI, ZANINI**

Presentata il 10 ottobre 1979

Riforma del servizio militare di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura il nostro gruppo parlamentare presentò alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 1993, per la riforma del servizio militare di leva. Anche i gruppi parlamentari del PSI, della DC, del PLI e del MSI presentarono rispettive proposte di legge sulla stessa materia.

Il Comitato ristretto della Commissione difesa giunse alla formulazione di un testo unificato ricavato dalle proposte di legge del PCI, del PSI e della DC. L'iter legislativo fu interrotto per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Il gruppo parlamentare del PCI ritiene di dover riproporre fundamentalmente il testo unificato del Comitato ristretto, al fine di mantenere l'unità dei propositi per giungere ad una rapida approvazione.

Per un insieme di ragioni, che saranno qui di seguito sinteticamente illustrate,

i problemi lasciati insoluti, contrariamente all'avviso del gruppo parlamentare del PCI, dalla legge per il riordino del servizio militare obbligatorio (legge del 31 maggio 1975, n. 191) si impongono all'attenzione delle assemblee legislative, richiedendo l'adozione di misure adeguate e tempestive.

È nostra opinione che per una impostazione della riforma della leva, costituzionalmente e politicamente corretta, occorre considerare aspetti sui quali nel passato è mancata una seria riflessione critica.

È tuttora irrisolta la questione del proficuo e produttivo impiego dei giovani durante il periodo della ferma sotto le armi. L'esperienza recente (causata purtroppo da sciagurate circostanze) dell'impegno generoso e instancabile dei militari di leva nei soccorsi delle popolazioni friulane e più

recentemente nella Val Nerina, colpite dal terremoto, ha confermato, al di là di ogni dubbio, che non sono infondate le lamentele dei soldati che normalmente si sentono non utilizzati e spesso, esposti a frustranti delusioni. La partecipazione di questi stessi soldati alla ricostruzione delle zone devastate dal terremoto ha posto in evidenza quanto, in generale, sia poco impiegato e come anzi sia offeso e disperso il grande patrimonio di energie morali e di volontà presente nelle giovani generazioni.

Questo di certo è un grave difetto, imputabile, non tanto a carenze della direzione delle forze armate, quanto al perdurare, più in generale, di una concezione « servile » e passiva della leva che sembra tutt'ora predominare negli ambienti militari. Noi abbiamo sempre pensato che nella Repubblica democratica, il compito di testimoniare non in astratto, né solo simbolicamente, la presenza popolare in seno alle forze armate fosse assegnato proprio ai soldati di leva e che di conseguenza dovessero emergere i contenuti di una funzione attiva e partecipativa, organicamente disciplinata nell'ambito dell'ordinamento interno tipico degli organismi militari.

E siamo sempre stati del parere, in base alla Costituzione, la nozione della difesa della patria, nell'escludere il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli, ponesse in termini nuovi, per la realtà statale italiana, il problema della partecipazione dei cittadini, non solo nell'ambito delle forze armate, ma nei rapporti di queste con la società civile.

Con l'approvazione della legge dei principi della disciplina militare vengono ora poste le basi costituzionali e politiche di una siffatta nuova concezione poiché, il riconoscimento di una soggettività dei militari sui piani diversi ma integrati, da una parte, dell'esercizio dei diritti politici e civili e, dall'altra, della espressione istituzionalizzata della loro volontà collettiva, mediante la rappresentanza, introduce una diversa caratterizzazione, sia del militare

professionale che del soldato di leva. Occorre pertanto, senza indugi ulteriori, porre mano alla riforma del servizio obbligatorio nelle forze armate disposto dalla norma costituzionale, dando corretta applicazione a taluni principi che possono essere sintetizzati nei seguenti: impiego produttivo e valorizzazione della ferma di leva; unificazione e snellimento dei procedimenti di reclutamento dei giovani; rapporti delle forze armate con le assemblee elettive regionali e locali.

La proposta di legge che abbiamo preparato intende dare una prima risposta a questi problemi e sollecitare l'approfondimento di temi che direttamente ci riportano alle questioni essenziali della riforma dello Stato. Ci occupiamo, nel titolo I, della parificazione della durata della ferma e della unificazione dei servizi di reclutamento. In sostanza intendiamo che siano risolti i seguenti punti:

durata della ferma a 12 mesi per tutte e tre le forze armate;

unificazione della leva con il superamento delle leve particolari di mare e di aria;

unificazione del servizio di reclutamento sotto la direzione dello stato maggiore della difesa.

Ci rendiamo conto che non sempre le esigenze di addestramento e di impiego delle diverse forze armate possono trovare adeguato soddisfacimento nell'arco temporale di una ferma di 12 mesi e continuiamo, dall'altra parte, a considerare impronibile — anche per non indifferenti ragioni di spesa — una ulteriore professionalizzazione degli organismi militari. Tuttavia, al di là di ogni incertezza, ci sembra che debba prevalere, per quanto riguarda la durata e il carattere del servizio, la domanda di porre i giovani sullo stesso piano senza penalizzare questa o quella parte dei soldati a seconda della forza armata di assegnazione ovvero in base alla residenza sul territorio nazionale che al momento presente la legge qualifica come criterio valido per arruolare la leva di mare.

Viceversa la leva unificata dovrebbe comportare anche un riordinamento dei servizi di reclutamento con l'attribuzione ai consigli di leva di tutte le competenze in materia (e l'esclusione di ogni altra parallela struttura quali ora sono ad esempio le capitanerie di porto per la leva di mare) e il trasferimento allo stato maggiore della difesa della gestione interforze del reclutamento come infatti proponiamo.

Il Titolo II riguarda invece l'istituzione e la disciplina della leva prolungata a carattere volontario e a scopo professionale. In particolare si stabilisce:

di generalizzare e riordinare i corsi di specializzazione e professionali aperti ai militari di leva dando ad essi il pieno riconoscimento ai fini civili dell'occupazione;

di utilizzare, su base volontaria, i giovani di leva, nelle attività produttive della difesa, ammettendoli ad un contratto annuale d'impiego retribuito e assistito;

di introdurre uno speciale corso di addestramento per il personale di quegli enti e reparti di cui sia previsto l'impiego nei casi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

Siamo pervenuti a questa proposta osservando innanzi tutto l'incongruenza di una politica di governo che ogni anno investe circa 400 miliardi (molto di più ci sembra di quanto non si sia previsto di spendere per l'occupazione giovanile) per reclutare, addestrare, mantenere 250 mila giovani alle armi per poi non essere in grado di offrirgli e, tanto meno di garantire una occupazione professionale. È infatti previsto, nell'ordinamento in vigore, che migliaia di posti di impiego, ai quali, per uno o più anni, potrebbero applicarsi giovani di leva volontari, siano invece forzatamente destinati a professionisti in ferma prolungata e in servizio permanente. Puntiamo perciò su una diversa caratterizzazione del servizio di leva cercando di fare emergere il momento dell'addestramento professionale, opportunamente qualificato; di affermare il valore di tale addestramento agli effetti civili;

di offrire, in rapporto alla conseguita professionalità, una possibilità di occupazione, temporanea e assolutamente volontaria.

Il Titolo III lo abbiamo dedicato ai problemi in parte nuovi che, in seguito all'approvazione della legge dei principi, non trovano, a parere nostro, una congrua soluzione nell'ambito dell'ordinamento in vigore. Con la nostra proposta l'educazione civica democratica e l'attività sportiva entrano a far parte integrante della formazione del personale di leva. In pari tempo l'amministrazione militare è investita della responsabilità di promuovere, d'accordo con gli organi della rappresentanza, un rapporto con gli enti locali eletivi e con le regioni, per dare soluzioni, non autarchiche, né « separate », ai problemi della vita civile dei militari in servizio di leva. L'innovazione consiste nella introduzione di una sede di illustrazione e di discussione con i giovani del ruolo e del carattere del servizio di leva nel quadro dell'ordinamento costituzionale uscito dalla Resistenza.

Quanto alle attività sportive, si propone di sostituire ai periodi di « educazione fisica » un programma di addestramento sportivo di talune fondamentali discipline e quindi di ridimensionare, anche sul piano della spesa, l'attività agonistica che le forze armate ora sono chiamate a svolgere a titolo sostitutivo ed a scopo conservativo, a favore di società sportive e dei loro atleti sottoposti all'assolvimento dell'obbligo del servizio.

Alle questioni delle modalità di svolgimento del servizio di leva e del trattamento dei soldati abbiamo riservato il Titolo IV. La questione centrale delle esenzioni, dopo l'arruolamento, in caso di eccedente gettito rispetto al fabbisogno, l'abbiamo affrontata ritenendo che le decisioni dell'amministrazione della difesa debbano essere ricondotte a criteri obiettivi, che le operazioni compiute a questo scopo debbano essere pubbliche e suscettibili di controllo da parte degli interessati, che, in ogni caso, nella definizione dei criteri suddetti si debbano tenere presenti:

- a) la minore idoneità fisica;
- b) l'esistenza di titoli per la dispen-

sa non fatti valere per scadenza di termini;

c) la sopravvenuta condizione di coniugato con prole.

La proposta nostra tende quindi ad introdurre, nel regime delle dispense e dei rinvii, un momento, successivo a quello dell'arruolamento, in cui si possa esprimere una selezione ulteriore fino alla copertura dei posti di leva disponibili.

Venendo ora ad una analitica illustrazione degli articoli si può dire quanto segue.

L'articolo 1 definisce lo scopo e la struttura del servizio di leva; l'articolo 2 fissa il carattere delle attività di servizio; l'articolo 3 parifica a 12 mesi la durata della ferma; l'articolo 4 porta a 19 anni la chiamata alle armi; l'articolo 5 demanda alle leggi di bilancio la fissazione della forza bilanciata di leva; gli articoli 6, 7 e 8 riguardano i criteri di assegnazione dei giovani alla ferma in marina e in aeronautica; gli articoli 9, 10, 11 e 12 si riferiscono al funzionamento dei consigli di leva che assorbono tutte le competenze in materia; gli articoli 13 e 14 si riferiscono agli ufficiali di complemento; l'articolo 15 trasferisce allo stato maggiore della difesa le competenze ora attribuite agli stati maggiori di forza armata; l'articolo 16 si riferisce alla esecuzione della presente legge provvedendo al coordinamento delle disposizioni da parte del Consiglio dei ministri sentite le competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 17 introduce la ferma di leva

prolungata a carattere volontario e a scopo professionale; l'articolo 18 concerne la domanda di ammissione alla ferma prolungata per la frequenza dei corsi di addestramento; gli articoli 19 e 20 riguardano i programmi di addestramento ordinario e speciale (per i casi di intervento in soccorso delle popolazioni); l'articolo 21 attribuisce valore giuridico ai fini dell'occupazione ai titoli professionali conseguiti sotto le armi; l'articolo 23 fissa il trattamento economico della ferma prolungata. Gli articoli 24 e 25 riguardano l'impiego dei giovani nell'amministrazione dello Stato; l'articolo 26 prevede che il servizio di leva sia valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico; l'articolo 27 prevede che i militari di leva al termine della ferma prolungata siano ammessi a concorso all'impiego presso le amministrazioni e le aziende dello Stato; l'articolo 29 concerne l'educazione civica e democratica; gli articoli 30, 31 e 32 le attività sportive; l'articolo 33 definisce i rapporti con le regioni, le province, i comuni; l'articolo 34 riguarda le esclusioni dal servizio di leva; l'articolo 35 dispone la dispensa per gli ammogliati con prole; l'articolo 36 istituisce il libretto sanitario personale del militare di leva; l'articolo 37 disciplina il mantenimento del posto di lavoro; l'articolo 38 assicura la corresponsione degli assegni familiari; l'articolo 39 rivede le misure a favore delle famiglie in stato di necessità.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Per la difesa della patria, il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale, nei casi di pubbliche calamità, tutti i cittadini, a partire dal diciannovesimo anno di età, sono soggetti all'obbligo del servizio militare.

A tal fine il servizio di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa per complessivi dodici mesi, ed un terzo, eventuale e a domanda della durata non superiore a dodici mesi, di ferma prolungata.

ART. 2.

Nello svolgimento dell'attività di servizio il militare di leva impegna le proprie capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della propria cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa, per il fine comune della difesa della patria, allo scopo del buon andamento della amministrazione.

ART. 3.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'esercito, la marina militare e l'aeronautica militare è stabilito in dodici mesi.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di mesi quindici ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, nell'anno

in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età ».

L'ultimo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« L'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del sedicesimo anno di età ».

ART. 5.

Il numero massimo dei giovani (militari di truppa, sottufficiali, ufficiali) da assegnare, al servizio militare obbligatorio, per soddisfare le esigenze delle tre forze armate, è determinato, annualmente e partitamente, con la legge di bilancio in apposita tabella.

ART. 6.

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti negli articoli 7 ed 8 della presente legge, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nella marina militare e nella aeronautica militare.

ART. 7.

Per l'arruolamento nel corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare sono soggetti alla leva tutti i giovani cittadini senza distinzioni. È conseguentemente abrogata la disposizione di cui al n. 13 dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

I requisiti indicati dal predetto articolo 4, nonché le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo della citata legge restano validi come criteri per la selezione e per l'assegnazione di una percentuale degli arruolati della leva di terra all'arruolamento nel corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare.

Le indicazioni di cui al terzo comma del predetto articolo 7 della legge 31 maggio 1975, n. 191, restano in vigore come motivi di esclusione dai ruoli del corpo equipaggi militari marittimi (CEMM).

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di coloro che a norma del richiamato articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono assegnati per il servizio militare in marina, sono affidate ai consigli di leva, nelle rispettive giurisdizioni.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono abrogati.

ART. 8.

Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sono soggetti alla leva tutti i giovani cittadini senza distinzione. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è abrogato.

Le operazioni di formazione quantitativa e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonché la designazione nominativa degli arruolati della leva di terra, destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, sono svolte dai consigli di leva nelle rispettive giurisdizioni.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono abrogati.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Ove possibile, saranno utilizzati le sedi, le infrastrutture e i materiali degli attuali consigli di leva delle tre forze armate ».

ART. 10.

Il consiglio di leva accerta l'idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare tenendo anche conto del titolo di studio, della professione, posseduti al momento dell'esame e delle attività lavorative comunque prestate in precedenza.

Lo stesso consiglio di leva, in base all'accertamento di cui al precedente comma, assegna i giovani alle diverse armi, servizi e specializzazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'esito dell'esame somatico-funzionale e psico-attitudinale, e la conseguente assegnazione, sono annunciati all'interessato a cura del presidente del consiglio di leva.

ART. 11.

I giovani di leva in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della marina militare o in aeronautica militare possono presentare domanda ai consigli di leva competenti per giurisdizione chiedendo l'inclusione nei detti contingenti.

Il consiglio di leva per la formazione dei contingenti di leva di marina e di aeronautica, opera sulla base dei risultati degli esami somatico-funzionali e psico-attitudinali e delle domande degli interessati.

Qualora le suddette domande non coprano le esigenze delle singole forze armate, la scelta è operata sulla base di criteri obiettivi e predeterminati fissati con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 12.

Il gruppo dei periti selettori attitudinali assiste il consiglio di leva nell'accertamento del grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio mili-

tare, nella formazione quantitativa e qualitativa e nella designazione nominativa dei contingenti di leva per il servizio militare nella marina e nell'aeronautica.

Fanno parte di detto gruppo i periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, delle tre forze armate nel numero che sarà determinato con decreto del Ministro della difesa, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, in relazione all'entità dei contingenti che il consiglio di leva deve annualmente esaminare.

I commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono abrogati.

ART. 13.

Con procedura analoga a quella stabilita dal successivo articolo 14 è emanato il regolamento contenente criteri e modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre forze armate con particolare riferimento alla indicazione dei titoli validi ai fini dell'ammissione ai diversi corsi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie conseguenti allo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali di complemento delle tre forze armate sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

ART. 14.

La durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 15.

Il capo di stato maggiore della difesa sovrintende al servizio unificato della le-

va sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa.

Le competenze già attribuite agli stati maggiori di forze armate nelle materie disciplinate dalla presente legge sono pertanto trasferite allo stato maggiore della difesa.

ART. 16.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni parlamentari, approva il regolamento di esecuzione della presente legge provvedendo altresì al coordinamento di queste disposizioni con quelle contenute nella legge 31 maggio 1975, n. 191, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

ART. 17.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro della difesa fissa ogni anno il contingente per la ferma di leva prolungata della durata di 12 mesi, a cui sono ammessi, a domanda, i militari in servizio di leva. La stessa disposizione indica la ripartizione del contingente per ciascuna forza armata, nonché, soddisfatte le esigenze delle forze armate, le aliquote ammesse alla ferma di leva nell'arma dei carabinieri, nei corpi della guardia di finanza, forestale dello Stato, degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 18.

Nei limiti delle esigenze numeriche delle armi, dei corpi, dei servizi, delle specialità, fissate nella legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati di truppa, entro il nono mese dalla incorporazione, possono essere am-

messi, a domanda, al prolungamento di dodici mesi del servizio di leva.

I militari di leva ed i graduati di truppa ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dalla amministrazione della difesa, tenuto conto dei desideri espressi dagli interessati.

Per l'assegnazione dei giovani di leva ai corsi suddetti si considerano anche le qualificazioni e le specializzazioni già possedute, nonché i risultati degli esami fisico-attitudinali.

ART. 19.

Nella definizione dei programmi di addestramento professionale le forze armate tengono conto delle esigenze produttive e civili della nazione e partecipano all'impegno comune per elevare la capacità professionale della gioventù.

Il piano dei corsi di ciascuna forza armata a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti e di aiuto specialisti è comunicato ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali.

I piani di cui al precedente comma sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai suddetti militari ammessi alla ferma prolungata.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti, in procinto di essere congedati, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ai presidenti delle giunte regionali.

ART. 20.

Ai fini di un migliore impiego produttivo e sociale nelle forze armate e in par-

ticolare nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, è consentito l'impiego dei militari in servizio di leva per il ripristino e la sistemazione delle infrastrutture civili, per la attuazione dei piani costruttivi di edilizia abitativa, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

A tale scopo l'amministrazione della difesa predispone programmi di intervento e di lavoro di intesa con le amministrazioni statali e regionali.

ART. 21.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso nelle carriere delle amministrazioni pubbliche.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai ministeri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva ai sensi del presente articolo con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 22.

I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere autorizzati a frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni quando si svolgono nell'ambito territoriale del presidio di appartenenza.

ART. 23.

Ai militari di leva, per il periodo della ferma prolungata di cui al precedente articolo 17, è assegnato il trattamento economico di lire 5.000 giornaliera. Ad esso si aggiunge l'indennità giornaliera di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, quando i suddetti militari vengono impiegati in occasione di calamità naturali.

Gli adeguamenti per le predette retribuzioni sono determinate con la legge di bilancio.

ART. 24.

I militari di leva, al termine della ferma di leva prolungata, sono ammessi a concorrere all'impiego presso l'amministrazione della difesa con le modalità, in base ai requisiti e nell'ambito della percentuale fissata dagli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 25.

Il servizio di leva di cui all'articolo 24 nei pubblici concorsi è considerato titolo valido a conseguire i benefici di servizio a favore dello Stato.

ART. 26.

Il periodo del servizio di leva normale e prolungato è valido a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico e privato.

ART. 27.

I militari di leva, al termine della ferma di leva prolungata, sono ammessi a concorrere all'impiego presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le modalità, in base ai requisiti e nell'ambito della percentuale fissati dall'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 28.

Le comunicazioni di cui al terzo comma e i prospetti di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono allegati alla relazione del Mi-

nistro della difesa alle Camere prevista dal successivo articolo 38.

Con la suddetta relazione sono date anche dettagliate notizie circa i risultati della applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della citata legge.

ART. 29.

Parte integrante della formazione del personale militare di leva è la preparazione civica democratica. A tale scopo il Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione fissa annualmente il programma di informazione, di istruzione, di studio, da svolgere presso tutti i comandi, i reparti, gli enti delle forze armate.

Tale programma comprende in particolare nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea con specifico riferimento alla Resistenza e alla fondazione della Repubblica democratica. I membri delle Commissioni parlamentari della difesa, i presidenti delle assemblee regionali, i sindaci dei comuni sedi di presidio militare, i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, previo accordo con i comandi militari responsabili, possono presenziare alle sedute dedicate alle attività di informazione, di istruzione, di studio, di cui ai precedenti commi.

ART. 30.

Parte integrante della formazione del personale di leva sono le attività sportive svolte con il fine di addestrare i militari nelle diverse discipline.

I programmi di istruzione devono conseguentemente prevedere dei periodi destinati alla preparazione dei militari in tali attività.

ART. 31.

Per l'attività sportiva di massa, a partecipazione volontaria, dei militari di leva.

ai quali lo svolgimento di essa sia consentito nella sede di servizio, i comandi responsabili e gli organi di base della rappresentanza, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società, le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

ART. 32.

Compatibilmente con gli obblighi del servizio, ai militari di leva che, essendo atleti, abbiano già fornito prestazioni di rilievo e che siano riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), viene consentita la pratica delle discipline sportive nell'ambito delle società, delle associazioni, dei circoli sportivi di appartenenza.

ART. 33.

Allo scopo di rendere continuativo ed ordinato il rapporto fra forze armate e società civile i comandi delle regioni militari e di corpo d'armata, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, informato il Ministro della difesa, sono autorizzati a concordare con le regioni, le province, i comuni, programmi di iniziative a favore dei militari in servizio di leva.

Gli organi di base ed intermedi della rappresentanza, partecipano alla definizione dei programmi di cui al precedente comma mediante le iniziative della proposta, del parere, della richiesta, che ad essi sono riconosciuti dalla citata legge dei principi.

In ogni caso i suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio di leva alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti, degli enti delle forze armate;

b) la creazione in accordo con le amministrazioni locali di centri culturali e del tempo libero, di impianti sportivi, ge-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stiti da comitati paritetici nominati, ciascuno per il numero dei membri di propria competenza, dai comandi di cui al primo comma e dalla amministrazione comunale del luogo. La metà dei componenti di nomina militare è indicata dagli organi di base della rappresentanza;

c) la definizione periodica di programmi celebrativi, culturali, ricreativi, in occasione degli anniversari della liberazione nazionale, della festa della Repubblica, della giornata delle forze armate, riconducendo in questo ambito ogni altra iniziativa celebrativa di date e di ricorrenze militari ad eccezione della festa di arma;

d) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extraurbani — l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore dei militari di leva.

ART. 34.

In relazione al diminuito fabbisogno di personale militare, la non incorporazione di giovani di leva, risultati abili ed arruolati, è determinata in base a criteri fissati con decreto del Ministro della difesa pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Gli elenchi nominativi, con a fianco di ciascuno la motivazione della mancata incorporazione, sono tempestivamente trasmessi, non oltre comunque il periodo di quattro mesi dalle determinazioni dell'amministrazione della difesa, ai distretti militari competenti per territorio, nonché ai comuni di residenza dei giovani non incorporati.

Tali elenchi sono pubblici e restano affissi per la durata di un mese in appositi albi, situati nella sede dei distretti militari.

I criteri che, al fine dell'esclusione dalla incorporazione, sono fissati con il decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo, debbono comunque riferirsi:

a) al grado di minore qualifica somatico-funzionale e psico-attitudinale del giovane dichiarato abile ed arruolato;

b) alla perdita del diritto ad usufruire del riconoscimento al titolo a di-

spensa, qualora effettivamente esistente, per perenzione di termini;

c) alla condizione di coniugato con prole, quando tale stato sia maturato dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo ritardo.

ART. 35.

I giovani arruolati, ammogliati con prole, hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età e per legittimo ritardo. I militari di leva che conseguono questo titolo durante la ferma di leva sono immediatamente inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo.

ART. 36.

I risultati dell'accertamento del grado di idoneità fisica degli iscritti di leva, pronunciato dal consiglio di leva, assistito dal perito sanitario, sono trascritti su una apposita scheda che forma parte integrante del libretto sanitario personale del militare di leva.

Il suddetto libretto sanitario personale è compilato ed aggiornato a cura dell'ufficiale medico del comando, del reparto, dell'ente di appartenenza del militare di leva con l'indicazione dei dati caratteristici principali sulla salute.

Il libretto è coperto dal segreto professionale, è custodito sotto la responsabilità dell'ufficiale medico e viene consegnato al titolare al momento del congedo.

I dati complessivi, derivanti dai libretti sanitari, vengono utilizzati a scopo epidemiologico, oltre che di aggiornamento e di miglioramento dell'attività sanitaria militare.

Il Ministro della difesa trasmette annualmente alle Camere la relazione sulla situazione sanitaria delle forze armate.

Il modello del libretto sanitario è provvisoriamente predisposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della sanità, in attesa di uniformarsi al modello approvato a norma della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

ART. 37.

In base alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e della legge 3 maggio 1955, n. 370, concernente la conservazione del posto ai lavoratori chiamati o richiamati alle armi, i datori di lavoro, pubblici o privati, al momento della cessazione del servizio di leva o del richiamo, sono tenuti ad assicurare l'impiego del lavoratore dipendente congedato ed in licenza illimitata in attesa di congedo.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per l'assunzione in impieghi, servizi, attività, in uffici pubblici e privati, è fatto divieto di richiedere la dichiarazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di leva, avverso la certificazione di essere in regola con gli obblighi militari.

ART. 38.

I volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i militari e graduati di truppa in servizio di leva o richiamati nonché gli allievi dei corpi armati dello stato hanno diritto agli assegni per carichi di famiglia spettanti ai dipendenti statali ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 39.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle

famiglie dei militari richiamati o tratti alle armi è raddoppiato.

Lo stato di necessità del militare, ammesso ai benefici della citata legge, è certificato dal sindaco del comune di residenza della famiglia del militare stesso. Alla erogazione del sussidio provvede il Ministro della difesa con proprio provvedimento.

ART. 40.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare.

Con la relazione sullo stato del personale di leva saranno illustrati l'andamento dell'addestramento per le finalità di cui al precedente articolo 10, la natura e l'entità dell'impegno sostenuto per le finalità di cui al precedente articolo 11, la situazione delle infrastrutture, nonché le attività culturali e ricreative svolte a favore dei militari di leva.

ART. 41.

Il governo della Repubblica è impegnato a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture con particolare riguardo agli alloggi della truppa.

ART. 42.

Gli articoli in contrasto con la presente legge contenuti nella legge 31 maggio 1975, n. 191, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono abrogati. Sono altresì soppressi gli organi che presiedono al reclutamento per le esigenze della marina e dell'aeronautica.